COMUNE DI TERLIZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

NUM. 3 DEL 15-03-2021

OGGETTO: APERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ, LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE. SPOSTAMENTO PER CONTENERE LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE. MISURE E CAUTELE ATTE AD EVITARE IL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", Capo V "Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa", art. 45, comma 2 laddove riporta che "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici".

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal

presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ".

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021: “Misure urgenti di contenimento e di gestione dell’emergenza sanitaria della Regione Puglia” con il quale su tutto il territorio della Regione Puglia, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, relative alle cosiddette “zone rosse”.

RITENUTO opportuno lo spostamento in altro luogo delle succitate attività *dirette alla vendita di soli generi alimentari* che operano nel mercato settimanale del martedì allo scopo di contenere le limitazioni al traffico veicolare, comunque applicando e rendendo effettive le misure e cautele atte a evitare il contagio da COVID-19;

RILEVATO che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), nella seduta a distanza del giorno 14.03.2021, ha condiviso lo spirito del presente provvedimento;

ASSUNTI i poteri di cui al D.Lgs. n. 267/2000, art.50;

ORDINA

1. l’area del mercato settimanale del martedì è spostata dall’attuale localizzazione al viale della Resistenza e precisamente a partire dall’intersezione con viale Indipendenza in direzione del Centro Sociale “Sacro Cuore”, sul lato sinistro;
2. le attività ammesse all’area mercatale, come sopra definita, sono quelle dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici con esclusione di tutte le altre;
3. dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro sia tra operatori economici, anche se appartenenti alla stessa ditta e fruitori dello stesso stallo, sia tra frequentatori sia tra frequentatori e operatori economici;
4. tra un banco e un altro dovrà essere assicurato uno spazio vuoto di almeno due metri e cinquanta centimetri;
5. durante la vendita, i commercianti, muniti di idonei D.P.I. - dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere et cetera) e con la messa a disposizione dei clienti di guanti monouso per maneggiare gli alimenti nonché di gel disinfettante per le mani, dovranno vigilare affinché non si creino assembramenti davanti al banco di vendita;
6. i flussi in ingresso e uscita dovranno essere regolamentati in modo da conciliare rigorosamente il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le circostanze con le attività all’interno dell’area mercatale;
7. l’inosservanza delle prescrizioni di sicurezza comporterà, oltre l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la violazione delle ordinanze del Sindaco e per la violazione delle misure governative e/o regionali eccezionali di salvaguardia dal

contagio, l'allontanamento forzoso e coatto dall'area mercatale, salva la denuncia all'autorità giudiziaria qualora ve ne siano i presupposti;

8. i varchi dovranno essere facilmente sorvegliabili e quelli per l'accesso dovranno essere separati dai varchi per l'uscita;

SPECIFICA

che la presente ordinanza avrà decorrenza dalle ore 00:01 del giorno martedì 16 marzo 2021.

DISPONE

che i Dirigenti, ognuno per la propria competenza e in sinergia tra loro, se necessario con il coordinamento del Segretario Generale, pongano in essere tutti i provvedimenti e le azioni per l'attuazione della presente ordinanza con l'obiettivo della massima tutela dal contagio.

AVVERTE

che i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 500 euro.

DISPONE

che tutte le Forze di Polizia, verifichino l'osservanza della presente ordinanza.

TRASMETTE

Il presente provvedimento a:

- Dirigenti comunali;
- Comando Polizia Locale di Terlizzi;
- Comando Compagna Carabinieri di Molfetta;
- Tenenza Carabinieri di Terlizzi;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta;
- S.E. il Prefetto di Bari;
- Segretario Generale.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei rispettivi termini di legge.

Terlizzi, 15-03-2021

IL SINDACO

F.to Dott. Nicola GEMMATO